

2011/08.02/82
Rif. pratica 08.02/82

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale**
- Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Cuneo, Via Mombasiglia, 11-13 - Frazione S. Benigno** - Ditta **FRATELLI PINTA S.N.C. DI PINTA GIUSEPPE & C. SOCIETÀ AGRICOLA** con sede legale in Cuneo - **Attività IPPC: 6.6. - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg.)"** - L.R. 44/2000 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- con Provvedimento n. 288 del 11/04/2013, è stata rinnovata alla Ditta Società Agricola F.P. ALLEVAMENTI SS con sede legale in Centallo, via Marconi, 56 - P.IVA 02982780047 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto sito in Cuneo, Via Mombasiglia, 11-13 - Frazione S. Benigno - Attività IPPC: 6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg.)", valida sino al 28/02/2023;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;

- in data 29/07/2015 è pervenuta, da parte del Gestore, la comunicazione di variazione di denominazione sociale della Ditta titolare dell'impianto IPPC, da Società Agricola F.P. ALLEVAMENTI SS con sede legale in Centallo, via Marconi, 56 - P.IVA 02982780047 - a **FRATELLI PINTA S.N.C. DI PINTA GIUSEPPE & C. SOCIETÀ AGRICOLA**, con sede legale in Cuneo, Via Canubia, 5 - Frazione Madonna dell'Olmo - P. IVA 02289290047;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- con note prot. n. 16320 del 05/03/2019 e prot. n. 25416 del 08/04/2019, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cuneo ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **FRATELLI PINTA S.N.C. DI PINTA GIUSEPPE & C. SOCIETÀ AGRICOLA**, con sede legale in Cuneo, Via Canubia, 5 – Frazione Madonna dell'Olmo – P.IVA 02289290047 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. - “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg.)”**, per l'allevamento sito in **Cuneo, Via Mombasiglia, 11-13- Fraz. S. Benigno**;
- con nota prot. n. 30087 del 07/05/2019, è stata convocata, per il giorno 04/07/2019, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Cuneo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A.) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Comune di Cuneo, di cui al prot. n. 45650 del 01/07/2019;
 - 2) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo, di cui al prot. 79950 del 03/07/2019;
 - 3) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, successivamente protocollato con n. 60192 del 05/07/2019;
 - 4) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 50238 del 01/08/2019, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;

- in data 01/11/2019 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 57798 del 13/10/2020, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;
- in data 18/02/2021, la ditta ha inviato la documentazione attestante l'avvenuta copertura di una vasca di stoccaggio dei reflui zootecnici;
- in data 25/10/2023 è pervenuta la comunicazione di modifica dell'attività ai fini dell'adeguamento al Piano Stralcio Agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, come da disposizioni della DCR 284-15266 del 27/06/2023 (con rinvio a successiva individuazione degli interventi);

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta **FRATELLI PINTA S.N.C. DI PINTA GIUSEPPE & C. SOCIETÀ AGRICOLA** è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento n. 288 del 11/04/2013 (costituente rinnovo dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;

- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l'Allegato I “Linee guida generali” e l'Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l’11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell’art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l’AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell’impianto, il Gestore deve darne comunicazione all’Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell’art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all’utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all’applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all’applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l’altro:
 - ottemperare al disposto dell’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

- comunicare annualmente - qualora dovuto - all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6-*bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME, con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della **FRATELLI PINTA S.N.C. DI PINTA GIUSEPPE & C. SOCIETÀ AGRICOLA**, con sede legale in Cuneo, Via Canubia, 5 - Frazione Madonna dell’Olmo - P.IVA 02289290047 - per l’esercizio dell’impianto sito in Cuneo, Via Mombasiglia, 11-13 - Frazione S. Benigno - Attività IPPC: **6.6. - “Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all’attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte nell’Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell’AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il Provvedimento n. 288 del 11/04/2013 (costituente rinnovo dell’AIA) e successive modifiche non sostanziali;**
- sono fatte salve le disposizioni regionali attuative del Piano Stralcio Agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, di cui alla DCR 284-15266 del 27 giugno 2023;**
- il presente atto:**
 - concerne esclusivamente l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;**
 - in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.**

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale

RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

FRATELLI PINTA S.N.C. DI PINTA GIUSEPPE & C. SOCIETÀ AGRICOLA

Cuneo, Via Mombasiglia, 11-13 - Frazione S. Benigno

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	5
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>5</i>
<i>Produzione e gestione dei fanghi di depurazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>10</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>11</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>12</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>13</i>
<i>Emissioni sonore.....</i>	<i>13</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>14</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>14</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	14
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	15
Interventi di adeguamento	19
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	19
Ciclo produttivo	19
<i>Prescrizioni</i>	<i>19</i>
Energia	21
<i>Prescrizioni</i>	<i>21</i>
Emissioni in atmosfera.....	22
<i>Prescrizioni</i>	<i>22</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>23</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue	25
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>25</i>
<i>Prescrizioni</i>	<i>26</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>27</i>
Emissione sonore	27
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>27</i>
<i>Prescrizioni</i>	<i>27</i>
Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	28
<i>Prescrizioni</i>	<i>28</i>
Utilizzo agronomico fanghi di depurazione	28
<i>Prescrizioni</i>	<i>28</i>
<i>Limiti.....</i>	<i>34</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è sito in Comune di Cuneo, in Via Mombasiglia, 11-13 - Frazione S. Benigno, ed è localizzato in area agricola.

Le strutture dell'installazione sono ubicate sul Foglio 20, particelle n. 90, 137, 145 e 198 del Comune di Cuneo.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Cuneo è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Cuneo, approvata con D.C.C. n. 63 del 25/05/2004, inserisce il sito del complesso IPPC in classe III – "Aree di tipo misto".

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 626 del 22/06/2007, rilasciata alla Ditta F.P. ALLEVAMENTI s.s. di PINTA Giuseppe & C. – con sede legale in Centallo, Via Marconi, 56 – per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 – "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e c) 750 posti scrofe", per una potenzialità complessiva pari a 4.536 suini all'ingrasso, 500 scrofe, 8 verri e 3.400 lattonzoli.

Con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 288 dell'11/04/2013, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è stata rinnovata – per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 – "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) - per una potenzialità di allevamento pari a 12.980 posti potenziali, di cui 9.072 suini all'ingrasso, 500 scrofe, 3.400 lattonzoli e 8 verri.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, il Gestore, ha dato corso alle seguenti modifiche dell'impianto:

- ampliamento della porcilaia (settore "genetica"), modifica del sistema di riscaldamento dei ricoveri di allevamento e destinazione ad operazioni di utilizzazione agronomica di una parte del liquame prodotto nell'allevamento (Cfr. nota di presa d'atto prot. n. 15190 del 31/10/2014);
- modifica del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione (Cfr. nota di presa d'atto prot. 38273 del 17/04/2015).

Nel secondo semestre 2018, il Gestore ha intrapreso una riorganizzazione, a parità di superfici stabulabili ed in accordo con il Servizio Veterinario dell'ASL, volta ad ottimizzare il livello di benessere animale in stalla, con l'introduzione delle seguenti modifiche:

- riduzione del numero di gabbie di gestazione, con la creazione di box di gestazione;
- conversione di 72 box per lo svezzamento dei suinetti in sale parto;
- box di post-svezzamento, presenti nel settore genetica, adibiti ad accrescimento scrofette;

Allegato 1 – pag. 2

- aumento del numero dei posti potenziali per suini all'ingrasso da a 9.072 a 9.792, mentre il numero di suini accasabili rimane 9.072 come autorizzato in precedenza.

Nell'impianto viene pertanto svolta l'attività di **allevamento di suini all'ingrasso** e, in misura minore, di scrofe e lattonzoli.

Nel corso del procedimento di riesame, la Ditta ha previsto le seguenti modifiche:

- modifica della ragione sociale e della sede legale, senza variazione di codice fiscale e partita IVA;
- modifica dell'elenco dei terreni a disposizione per l'uso agronomico dei fanghi di depurazione;
- modifiche interne nel settore genetica per ottimizzazione del benessere animale.

Le suddette modifiche sono da considerare non sostanziali.

L'impianto è costituito da due settori: il settore denominato "genetica", adibito alla produzione di scrofette da riproduzione, e quello denominato "ingrasso", cui si aggiunge l'infermeria a servizio del settore ingrasso.

Nel settore ingrasso i suinetti vengono introdotti ad un peso di 22-28 kg; negli stessi capannoni essi completano il ciclo di ingrasso raggiungendo un peso di circa 160 kg.

Nel settore genetica sono stabulate scrofe gran parentali e verri, grazie ai quali vengono prodotte scrofette destinate alla produzione e lattonzoli destinati all'ingrasso.

All'interno dell'allevamento, quale attività connessa, è operativo un **impianto di trattamento dei reflui zootecnici a fanghi attivi. Lo scarico avviene in corso idrico superficiale ed i fanghi sono utilizzati in agricoltura.**

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da:

- n. 6 porcilaie, suddivise in settori;
- n. 1 ricovero destinato ad infermeria;
- impianto di trattamento dei reflui zootecnici e relative vasche di stoccaggio;
- locali accessori (magazzino, servizi igienici ad uso esclusivo dell'allevamento);
- silos per lo stoccaggio del mangime;
- aree di transito.

Consistenza dell'allevamento

Nelle strutture di allevamento, potenzialmente, possono trovare ricovero **23.348 capi**, al lordo dei posti destinati all'infermeria.

Nella tabella seguente viene riportato un riepilogo della consistenza potenziale per ciascuna categoria di allevamento:

Categoria animali	Potenzialità (posti suini)
Verri	8
Lattonzoli	11.980
Scrofette in accrescimento	1.008
Scrofe	560
Suini all'ingrasso	9.792
TOTALI	23.348

Nella tabella seguente viene riportata la potenzialità di allevamento per ciascun ricovero, alla luce delle ultime modifiche riportate nella documentazione presentata dalla Ditta ai fini del riesame dell'AIA:

Ricovero	Categoria		n. posti infermeria	n. posti potenziali
A	Suini all'ingrasso		-	3.060
B			-	3.060
C			-	3.060
D - infermeria			612	612
1 - GENETICA	Lattonzoli		19	456
	Scrofette in accrescimento		49	1.008
	Scrofe parto - gabbie		-	72
2 - GENETICA	Scrofe gestazione	gabbie	-	206
		box	-	156
	Scrofe parto - gabbie		-	126
	Verri		-	8
	SITO 2		Lattonzoli	576
TOTALE			1.256	23.348

Tecniche di stabulazione

Tutti i ricoveri presenti nell'allevamento dispongono di Pavimento Totalmente Fessurato (PTF) con rimozione dei liquami mediante *Vacuum System*. Tali strutture di stabulazione sono ricomprese nelle *Bat Conclusions* al punto 30.a.1.

Tecniche di alimentazione

Gli animali presenti nel settore genetica vengono alimentati con razione secca: le scrofe ricevono mangime razionato, mentre le scrofette, i verri ed i lattonzoli sono alimentati *ad libitum*. Tutti gli animali hanno a disposizione succhiotti antispreco grazie ai quali dispongono sempre di acqua fresca a volontà. La composizione della razione varia in funzione dello stadio di gestazione, del periodo di allattamento e dello stadio di accrescimento dei suinetti.

I suini all'ingrasso ricevono un'alimentazione bagnata con razione fornita in tre pasti giornalieri. Il rapporto fra mangime secco ed acqua resta costante durante tutto l'anno, ma in estate viene fornita ai suini una quota aggiuntiva di acqua tramite due abbeverate quotidiane nel truogolo.

Le razioni vengono preparate negli appositi locali predisposti per la genetica e per l'ingrasso. Le dosi e le tempistiche di distribuzione vengono gestite da un sistema computerizzato in grado di rilevare eventuali anomalie nell'impianto. In occasione della preparazione delle razioni, viene prelevato il mangime stoccato nei silos e, ove occorre, viene miscelato con acqua e successivamente distribuito tramite tubazioni nei truogoli e negli alimentatori di ogni box o gabbia.

Spoglie di animali

Negli ultimi anni di vigenza dell'AIA, il Gestore ha rilevato un tasso di mortalità media pari a:

- 3,3% per la categoria scrofe;
- 3,3% per la categoria suini grassi;

- 6,3% per la categoria suinetti.

Le carcasse sono definite “Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio” e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio viene effettuato all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da una ditta specializzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini allevabili, per la consistenza potenziale autorizzata, produrranno la seguente quantità di effluenti zootecnici (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2024):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali	23.348
Liquami zootecnici potenziali (al lordo del vuoto sanitario e posti in infermeria)	49.055 m ³ /anno
Azoto al campo (al netto del vuoto sanitario e posti in infermeria)	130.437 kg/anno

Tecniche di trattamento

La totalità degli effluenti zootecnici prodotti dai suini allevati nell'installazione è veicolata verso un impianto di depurazione aziendale, ove è sottoposta a trattamento con successivo scarico dei reflui depurati in acque superficiali.

Nell'allevamento sono presenti sistemi di trattamento dei liquami articolati in due tecniche annoverate tra le MTD:

- **separazione meccanica** tramite vibrovaglio statico in un sistema parzialmente chiuso;
- **depurazione biologica** dei liquami chiarificati, tramite impianto a fanghi attivi del tipo SBR (*Sequencing Batch Reactor*), con funzionamento a fasi sequenziali discontinue.

L'impianto di depurazione dei liquami, così come descritto in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, risulta composto dalle seguenti sezioni:

- **vagliatura** preliminare mediante vibrovaglio, con separazione della frazione solida accumulata in concimaia (i colaticci sono drenati nella rete di adduzione all'impianto di depurazione);
- **accumulo di emergenza** preliminare ai trattamenti (in vasca di capacità pari a 5.000 m³);
- **equalizzazione** (in vasca di capacità pari a 1.500 m³);
- **trattamento biologico "SBR"**, operante attraverso l'alternanza di fasi depurative discontinue (in vasca di capacità pari a 5.000 m³):
 - **ossidazione e nitrificazione** biologica (fase aerobica), con ossigenazione mediante turbine sommerse;
 - **denitrificazione** biologica in ambiente anossico, con dosaggio di fonte carboniosa esterna per il mantenimento ottimale del rapporto C/N (fase anossica);
 - **sedimentazione**.

Nel corso delle fasi depurative del sistema SBR viene realizzata la **rimozione del fosforo** mediante processo misto biologico e chimico, con dosaggio di policloruro di alluminio, e deve essere conseguito il **controllo del pH**, effettuato con dosaggio di soda (idrossido di sodio);

- **accumulo** preliminare allo scarico, per la verifica e campionatura (in vasca di capacità pari a 360 m³, ubicata in capannone chiuso, eventualmente utilizzabile per trattamenti terziari); nel caso in cui le acque non risultino idonee allo scarico, vengono ricircolate in vasca di equalizzazione.

L'impianto di depurazione è sottoposto ad una serie di monitoraggi e controlli, come nel seguito riportato:

- monitoraggio in continuo di pH, temperatura ed ossigeno disciolto nella vasca di trattamento biologico;
- monitoraggio giornaliero di azoto nitroso ed azoto nitrico al termine della fase di denitrificazione, mediante l'utilizzo di kit a risposta semi-quantitativa (con questo tipo di monitoraggio viene monitorata l'evoluzione dei composti azotati, riservandosi la possibilità d'intervenire con anticipo rispetto al superamento dei limiti allo scarico);
- misura dei solidi sedimentabili della miscela aerata, in media 2 volte a settimana;
- controllo semestrale completo sulle acque trattate;
- ulteriori controlli sulle acque, sugli aspetti biologici del fango attivo e ricerche specifiche rivolte alla soluzione di problemi, quando necessario;
- verifica giornaliera del funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche e del consumo dei prodotti di dosaggio;
- verifica periodica dell'efficienza dell'intero sistema depurativo, con ricorso a professionalità specialistiche esterne all'azienda.

Tecniche di stoccaggio

Nella tabella che segue sono riportate le strutture di stoccaggio/trattamento a disposizione della Ditta:

Descrizione	Volume netto [m³]	Materiale	Copertura	BAT Conclusions
V1 - vasca rettangolare interrata tra le porcaie A e B	147	Liquame	Soletta in c.a.	16.b.1
V2 - vasca rettangolare interrata tra le porcaie B e C	130	Liquame	Soletta in c.a.	16.b.1
V3 - vasca di emergenza (settore genetica)	1.278	Liquame	-	-
V4 - vasca di stoccaggio (settore genetica)	1.278	Liquame	Piastrelle geometriche galleggianti in plastica	16.b.3
V5 - vasca di trattamento SBR	4.880	Liquame in trattamento	-	-
V6 - vasca di transito per alimentazione depuratore	4.880	Liquame avviato a trattamento	-	-
V7 - vasca di equalizzazione	1.500	Liquame in trattamento	-	-
V8 - vasca a monte dello scarico	360	Reflui depurati	-	

Relativamente alle coperture delle vasche di stoccaggio dei liquami, in occasione del procedimento di riesame, il Gestore in un primo momento ha preso in considerazione l'ipotesi di coprire le vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici a monte dell'impianto di depurazione (V3 e V4); dopodiché, valutando l'esiguità della riduzione delle emissioni totali annue di ammoniaca e metano in rapporto ai costi da sostenere, ha comunicato quanto segue:

- la vasca V3 normalmente viene mantenuta vuota e viene utilizzata solamente come riserva; pertanto, non viene coperta;
- la vasca V6 è utilizzata per la miscelazione ed il transito del liquame verso l'impianto di depurazione; pertanto, non viene coperta;
- la vasca V4 è adibita allo stoccaggio del liquame, pertanto viene coperta con piastrelle geometriche in plastica;
- la verifica dello stato della copertura è resa sempre possibile dalla presenza di una scala mobile presso l'allevamento.

In proposito, per quanto riguarda la copertura in piastrelle geometriche galleggianti in plastica, si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- l'immissione del refluo ed il prelievo dello stesso deve avvenire al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di garantire l'integrità della copertura superficiale galleggiante;
- dev'essere condotto un monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante, da rendicontare 1 volta all'anno (Cfr. PMC);
- dev'essere assicurato il mantenimento, nel tempo, di una copertura estesa all'intera superficie;

Le vasche V3 e V6, prive di copertura, non potranno essere utilizzate ai fini dello stoccaggio del liquame.

Il separato solido ottenuto dalla fase di vagliatura ed il fango di depurazione sono gestiti unitariamente in quanto negli anni il Gestore ha riscontrato una produzione di separato solido quantitativamente minima.

Lo stoccaggio avviene, pertanto, nella medesima concimaia, cui seguono le operazioni di utilizzo in agricoltura come fanghi di depurazione.

La platea presenta le seguenti caratteristiche:

Superficie [m ²]	Materiale	Copertura
653	Separato solido e fanghi di depurazione	-

La concimaia sopra descritta risulta chiusa su 4 lati con pareti di calcestruzzo armato di 4 metri di altezza, con un cancello su un lato, per l'ingresso dei mezzi adibiti al trasporto.

In passato, il Gestore aveva optato per una copertura flessibile che è stata danneggiata da un evento atmosferico avverso; pertanto, allo stato attuale non è presente alcuna copertura della platea di stoccaggio, né la Ditta la ritiene necessaria in quanto il fango derivante dal trattamento di depurazione del refluo zootecnico non genera emissioni.

Ad ogni buon conto, relativamente alle tecniche di stoccaggio dei reflui zootecnici, **sono fatte salve le disposizioni attuative del Piano Stralcio Agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera**, di cui al DCR 284-15266 del 27 giugno 2023.

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si rilevano, tra l'altro, i seguenti dati:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- i dati relativi alla fase di trattamento dei reflui zootecnici;

- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda.

La Comunicazione di utilizzo agronomico è stata convalidata dalla Ditta in data 22/01/2024 e risulta allineata alla situazione illustrata nella documentazione trasmessa ai fini del riesame.

Produzione e gestione dei fanghi di depurazione

In relazione al sistema di trattamento da cui provengono (SBR con ossidazione prolungata), il Gestore ha dichiarato che i fanghi di depurazione sono *“tecnicamente stabilizzati”* a causa dell'aerazione prolungata cui viene sottoposto il liquame trattato (elevata età del fango in vasca d'aerazione e bassa velocità di respirazione).

Dopo l'estrazione dal sistema SBR, i fanghi di depurazione sono sottoposti ai seguenti trattamenti:

- **ispessimento** in ispessitore statico;
- **disidratazione** in estrattore centrifugo, con dosaggio di polielettrolita.

Successivamente, i fanghi vengono depositati su platea di raccolta, dalla quale sono prelevati per essere avviati ad utilizzazione in agricoltura (operazione di recupero R10 di cui all'Allegato C alla parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), su terreni in disponibilità alla ditta.

Considerato il ridotto quantitativo annuo di separato solido prodotto, il Gestore ha optato per la gestione unitaria dello stesso insieme ai fanghi di depurazione.

Pertanto **il separato solido**, gestito unitariamente ai fanghi di depurazione, viene assimilato a questi ultimi ai fini dello svolgimento delle **operazioni di utilizzo in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99**.

Nella tabella seguente sono riportati i valori di produzione annuale di fanghi di depurazione, secondo quanto comunicato dal Gestore:

Anno	s.s. (t)	Tal quale (t)
2019	121,24	532
2020	96,32	546
2021	108,36	504
2022	84,21	427
2023	113,23	504
Media	104,67	502,6

Sulla base di quanto riportato sui Piani di monitoraggio e controllo annuali, complessivamente l'impianto di depurazione produce, in media, circa **502,6 t/anno** di fanghi, con un contenuto in **sostanza secca** mediamente pari a **104,67 t/anno**.

L'attività di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione si basa su di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 99/92 e dalle specifiche disposizioni regionali applicabili. In proposito, in riferimento a precedenti osservazioni del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, si ritiene di dover precisare quanto segue:

- per quanto sia accettabile che il PUA venga impostato in funzione di un dato medio di riferimento, le prescrizioni relative alle operazioni di utilizzazione agronomica dei fanghi prevedono l'esecuzione periodica di analisi dei fanghi da distribuire e l'applicazione al terreno condizionata all'esito delle analisi medesime; pertanto, sia il PUA che i quantitativi distribuiti

sui terreni a disposizione devono essere progressivamente aggiornati, nonché ponderati, in esito alle risultanze analitiche ottenute;

- **il separato solido, gestito unitariamente ai fanghi di depurazione, deve essere quantificato e computato ai fini della valutazione della sostanza secca distribuibile e dei terreni necessari.**

Relativamente alle caratteristiche analitiche dei fanghi di depurazione utilizzabili in agricoltura, a suo tempo, con la nota prot. n. 38273 del 17/04/2015, nel prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate nel 2015, la Provincia aveva concesso una deroga al valore dei cloruri nei fanghi, in seguito ad un approfondimento condotto dalla Ditta circa il contenuto in cloruri all'interno dei fanghi, individuando **un nuovo limite pari a 15.000 mg/Kg di sostanza secca** in luogo del valore precedentemente fissato, pari a 5.000 mg/Kg di sostanza secca.

In particolare, nell'ambito del suddetto approfondimento, il Gestore aveva attivato procedure quali il dilavamento dei fanghi con conseguente utilizzo di acque pulite per la correzione degli stessi, rilevando tuttavia notevoli criticità, quali, ad esempio:

- l'utilizzo di risorse idriche pulite ed energia per il lavaggio di fanghi;
- la difficoltà nell'individuare soluzioni tecniche alternative ed al contempo sostenibili.

Pertanto, il dispendio di risorse per la correzione dei fanghi non è risultato proporzionato al beneficio ambientale, soprattutto comparando l'apporto in cloruri ai terreni attraverso la distribuzione dei fanghi con quello fornito da liquame suinicolo tal quale.

Nell'ambito del procedimento di riesame, il Gestore ha richiesto il mantenimento di tali valori in deroga a fini cautelativi.

Non essendo emerse criticità ambientali in proposito, si ritiene di accogliere la richiesta e di confermare il limite in deroga a suo tempo concesso.

A fronte delle modifiche normative apportate al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, ed a nuove prescrizioni proposte dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo in relazione a situazioni di potenziale criticità nell'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, per lo svolgimento delle predette operazioni sono state eliminate o modificate alcune prescrizioni e ne sono state individuate di nuove.

Altresì, secondo quanto disposto con la Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova"), sono stati integrati i limiti dell'Allegato IB del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e sono stati inseriti nuovi controlli analitici da effettuare sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Il fango prodotto viene gestito secondo le seguenti fasi:

- prelievo del fango dalla platea e caricamento su mezzo idoneo (dumper) di proprietà aziendale;
- trasporto presso il terreno individuato per l'uso agronomico per mezzo del suddetto dumper di proprietà aziendale, autorizzato presso l'Albo dei Gestori Ambientali della Camera di Commercio di Torino;
- disposizione in campo, in cumuli;
- distribuzione sulla superficie del terreno mediante l'utilizzo di un attrezzo a lama;
- interrimento mediante erpicatura o aratura.

Ai fini dello spandimento agronomico dei fanghi di depurazione, l'azienda dispone di terreni condotti in affitto ed in asservimento.

L'elenco dei terreni individuati a tal fine è stato rivisto ed aggiornato in sede di procedimento di riesame ed è inserito nella "TABELLA TERRENI" riportata in calce al paragrafo "Utilizzo agronomico fanghi di depurazione" - "Prescrizioni" del capitolo "QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI": la superficie autorizzata totale è pari a 44,5852 Ha, utili all'accoglimento di

sostanza secca apportabile massima pari a 460,193 t/triennio, pertanto sufficienti a ricevere tutto il fango prodotto dall'impianto di depurazione aziendale.

Tenuto conto del fatto che il materiale distribuito è costituito in via prevalente da fanghi di depurazione sottoposti ad aerazione prolungata (Cfr. analisi fornite dal Gestore, che attestano un basso indice di respirazione, segno di stabilizzazione organica) ed, in misura minore, da separato solido di effluente zootecnico, prodotto presso il vaglio in testa all'impianto di depurazione, si ritiene comunque necessario stabilire un termine entro il quale assicurare l'interramento dei fanghi di depurazione.

Alla luce delle valutazioni nel merito sviluppate dalla Ditta nell'ambito del procedimento di riesame (Cfr. integrazioni datate 31/10/2019), si stabilisce di prescrivere l'interramento dei fanghi distribuiti **entro 48 ore dall'avvio del cantiere di distribuzione**.

Nell'ambito del procedimento di riesame, la Ditta ha segnalato difficoltà ad aggiornare agevolmente l'elenco dei terreni a disposizione per l'uso agronomico dei fanghi di depurazione, in relazione a variazioni annuali dovute alla modifica dei contratti di disponibilità, a variazioni delle superfici in uso agronomico ed alle risultanze dei campionamenti triennali. In proposito, il Gestore ha chiesto di valutare la possibilità di un aggiornamento annuo dell'elenco dei terreni a disposizione contestualmente alla trasmissione della relazione di monitoraggio, in attuazione del PMC.

Quanto richiesto non può essere concesso perché, sotto il profilo normativo, lo svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione rientra tra le attività soggette ad autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero rifiuti. Di conseguenza, **le variazioni dei terreni da destinare ad operazioni di utilizzo agronomico dei fanghi devono essere obbligatoriamente valutate in via preventiva, e l'Autorità competente deve assumere le eventuali valutazioni di competenza dei Comuni competenti per territorio sui terreni in questione. Pertanto, tali variazioni devono seguire l'iter delle modifiche all'AIA.**

Produzione ed uso dell'energia

Energia elettrica

L'energia è utilizzata per l'illuminazione, per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (preparazione razioni, impianti di ventilazione, sistemi di movimentazione dei liquami, cella frigorifera, ecc.) e per l'impianto di depurazione.

In azienda è inoltre presente un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenzialità pari a 500 kW, installato sulle coperture dei capannoni.

Energia Termica

I locali di allevamento sono adeguatamente coibentati: nel settore ingrasso sono presenti pareti con taglio termico e intercapedine in poliuretano e tetto con strato isolante "Styrodur" al di sotto delle tegole. All'interno del settore "genetica", e per il capannone adibito alla stabulazione dei lattonzoli, le pareti sono costituite da doppi muri con intercapedine e la copertura è costituita da pannelli coibentati in doppio strato di lamiera con interposto un foglio di poliuretano.

Per il riscaldamento dei capannoni nel periodo invernale, risultano presenti n. 2 caldaie a biomassa, una alimentata a cippato, con potenza termica nominale pari a 700 kW e una alimentata a pellet, con potenza termica nominale pari a 110 kW. La Ditta ha poi a disposizione, con funzionamento di emergenza, n. 2 caldaie a gasolio di potenza termica nominale pari a 183,4 kW ciascuna (a decorrere dal 2019, il Gestore ha dichiarato di non aver consumato gasolio per riscaldamento).

Per l'alimentazione delle caldaie a gasolio, risultavano presenti n. 2 serbatoi interrati. Nell'ambito del procedimento di riesame (Cfr. integrazioni datate 31/10/2019), la Ditta ha previsto la sostituzione con serbatoi fuori terra e l'inertizzazione delle cisterne interrate.

Non essendo successivamente pervenuta alcuna comunicazione in proposito, si ritiene necessario prescrivere l'invio di:

- aggiornamenti circa l'introduzione di serbatoi fuori terra, da considerare ai fini del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche;
- documentazione attestante la rimozione e l'avvenuto smaltimento dei serbatoi interrati a suo tempo utilizzati per lo stoccaggio del gasolio, ovvero idonea certificazione di bonifica degli stessi.

Per il funzionamento dei mezzi agricoli è utilizzato il gasolio, ma la Ditta dichiara di non stoccare tale combustibile presso l'allevamento.

Consumi energetici

I consumi energetici degli ultimi anni, forniti dalla Ditta nell'ambito dei Piani di monitoraggio annuali, sono riportati nelle seguenti tabelle:

CONSUMI ELETTRICI

Anno	Energia elettrica [MWhe]			Consumo specifico energia elettrica [Wh/capo giorno]
	Consumata		Autoprodotta totale	
	da rete	da impianto fotovoltaico		
2023	866,22	292,79	479,76	167,09
2022	780	289,9	491,15	183,17
2021	1.150	300	492	248.24

CONSUMI TERMICI

Anno	Riscaldamento		Consumo specifico energia termica [Wh/capo giorno]
	Gasolio [litri]	Biomassa [t]	
2023	-	974,43	463,58
2022	-	957,44	540,92
2021	-	870,76	491,95

I consumi specifici di energia elettrica per l'allevamento sono in linea con quelli riportati nel BREF 2017.

I consumi specifici di energia termica risultano superiori, a causa della tipologia di allevamento, con significativo fabbisogno di riscaldamento.

Si ritiene pertanto opportuno che venga effettuato un approfondimento circa la fattibilità di interventi di efficientamento energetico rispetto ai consumi termici.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono l'ammoniaca, il metano e le polveri, emessi dalla fase di stabulazione, stoccaggio, trattamento e spandimento.

La ventilazione è naturale nel reparto di ingrasso, dove l'aria entra nei capannoni attraverso le finestre con apertura a *wasistas* ed esce attraverso i cupolini posti al colmo del tetto.

Nel reparto "genetica" la ventilazione è forzata: l'aria viziata viene estratta dal tunnel di areazione, presente nel sottotetto, in posizione baricentrica, dopo aver attraversato la controsoffittatura filtrante e da qui fuoriesce dai cupolini posti sul colmo del tetto. La ventilazione è forzata anche nel capannone dove vengono stabulati i lattonzoli.

Per la disinfezione delle porcilaie la Ditta utilizza un prodotto privo di aldeide, di cui ha allegato la scheda di sicurezza.

Il mangime proviene dall'esterno ed è stoccato in silos aperti solo in occasione del carico.

Per quanto riguarda il trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione del liquame, l'Azienda ha comunicato che l'ispessimento e la disidratazione avviene in un locale chiuso, all'interno dei fabbricati che ospitano l'impianto di depurazione.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate mediante l'utilizzo del programma Bat-Tool del CRPA, che effettua altresì un confronto con il sistema di riferimento, per un numero di capi pari a 23.348. La stima è riassunta nelle seguenti tabelle:

SISTEMA DI RIFERIMENTO

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	42,539	23,355	-	47,956	113,851
CH ₄	-	-	-	-	232,186

SITUAZIONE AZIENDALE

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	21,787	0,365	3,547	841	26,539

L'Azienda ha stimato una riduzione di ammoniaca, rispetto al sistema di riferimento, pari al 76,7%.

Impianti termici

Tutti gli impianti presenti risultano al di sotto delle soglie per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Si rammenta, per le 2 caldaie a biomassa:

- l'assoggettamento ai limiti emissivi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, Allegato I e l'adeguamento, qualora non sia già avvenuto, ai limiti più restrittivi del sopraccitato allegato a partire dal 01/01/2030 ai sensi dell'art. 273-bis, c. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il controllo annuale delle emissioni in atmosfera secondo quanto disposto dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'impianto IPPC è fornita da due pozzi aziendali, autorizzati con la Determinazione n. 849 del 04/03/2011 - concessione preferenziale n. CN000765.

In data 24/11/2023, con la determinazione n. 2183, è stata rilasciata concessione di variante per l'attingimento di acque sotterranee dai suddetti pozzi aziendali, per una portata rispettivamente di 10.380 m³/anno e 53.813 m³/anno.

I dati di monitoraggio degli ultimi anni riportano i seguenti consumi idrici:

Anno	Consumi pozzo "11132" (m ³ /anno)	Consumi pozzo "15064" (m ³ /anno)	Consumi totali (m ³ /anno)	Consumi specifici (l/capo/giorno)
2023	19.885,09	23.228	43.113,09	6,21
2022	23.348,29	14.988	38.336,29	6,56
2021	24.494	17.874	42.368	7,25
2020	20.610,68	28.566	49.176,68	7,7

I consumi specifici risultano in linea con quelli riportati nella documentazione di riferimento (BREF 2017).

Scarichi acque reflue

I **liquami zootecnici** prodotti nei due reparti d'allevamento (genetica e ingrasso) sono sottoposti a trattamento in un impianto di depurazione biologico del tipo SBR, sottoposto a specifici monitoraggi e controlli a cura del Gestore (Cfr. paragrafo precedente, "Produzione e gestione effluenti zootecnici" - *Tecniche di trattamento*).

Al termine delle fasi di trattamento, i liquami sono scaricati in acque superficiali nel canale irriguo gestito dal "Consorzio d'Irrigazione Sinistra Stura". A distanza di circa 3 km dal punto di scarico, tale canale irriguo confluisce nel Torrente Grana.

Lo scarico dell'impianto di trattamento dei liquami zootecnici può contenere Rame e Zinco in quanto sostanze inserite, come additivi, nella formulazione dei mangimi somministrati ai suini. Le verifiche analitiche effettuate sulle acque di scarico hanno sempre fatto rilevare concentrazioni di Rame e Zinco inferiori ai limiti di emissione stabiliti dalle norme.

Le **acque reflue domestiche** prodotte dai servizi igienici dell'allevamento:

- per il reparto genetica, sono sottoposte a trattamento in fossa *Imhoff* e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente;
- per il reparto ingrasso, sono addotte all'impianto di trattamento dei reflui zootecnici.

Relativamente alle **acque meteoriche**, la Ditta ha provveduto, a suo tempo, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione, di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., precedentemente approvato (l'area sottostante l'impianto di disinfezione degli automezzi all'ingresso dell'allevamento presenta canaline di raccolta delle acque con convogliamento all'impianto di trattamento dei reflui zootecnici).

Il Piano di prevenzione e gestione dovrà essere eventualmente aggiornato in relazione all'installazione di serbatoi fuori terra di stoccaggio del gasolio necessario per gli impianti termici (Cfr. paragrafo precedente "Produzione ed uso dell'energia" - *Energia termica*).

Emissioni sonore

La classificazione acustica del Comune di Cuneo, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 25/05/2004, inserisce l'area del complesso IPPC in classe III - "Aree di tipo misto". Il contesto territoriale nel quale è inserito l'allevamento è di tipo agricolo.

In occasione della Modifica non sostanziale del 17/04/2015 la Ditta presentato una valutazione dell'impatto acustico, a partire da una campagna di misurazione effettuata nel 2010. Dalla medesima, non parevano sussistere problematiche nel merito.

La Ditta in fase di riesame ha dichiarato che, durante la vigenza dell'AIA, non sono mai stati segnalati disturbi acustici dovuti all'attività dell'allevamento.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "elevato" ¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005).

Relativamente ai sistemi di stoccaggio del gasolio, si rinvia al paragrafo precedente "Produzione ed uso dell'energia" - Energia termica.

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, presentando apposita documentazione unitamente all'istanza di riesame.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "elevato" è dovuto, in particolare, alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT *Conclusions*

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: è in fase di predisposizione il sistema di gestione ambientale interno che analizza prevalentemente le procedure in ambito di: - gestione rifiuti; - gestione aree; - stoccaggi; - verifica di documentazione amministrativa; - formazione del personale.
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	Bat 2a: l'effluente zootecnico prodotto nel sito ricade al di sotto dei pavimenti fessurati ed è convogliato all'impianto di trattamento tramite un sistema di fognatura e canalette. Bat 2b: il personale si impegna a rispettare la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere animale, la gestione degli effluenti zootecnici, la sicurezza sul lavoro, lo spandimento agronomico degli effluenti prodotti, la pianificazione delle attività e delle emergenze, la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. Bat 2c: È in fase di predisposizione un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti quali l'inquinamento dei corpi idrici. Bat 2d: l'azienda effettua un controllo visivo giornaliero per ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature. Bat 2e: l'azienda è dotata di una cella frigorifera per stoccare gli animali morti al fine di prevenire o ridurre le emissioni.
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca: - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c	SI	Bat 3a: l'azienda utilizza mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili. Bat 3b: l'azienda adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. Bat 3c: l'azienda utilizza nuclei con aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza. Bat 3d: l'azienda non utilizza additivi nei mangimi per la riduzione dell'azoto totale escreto. Totale azoto escreto kg/posto animale/anno: - scrofe zona parto: 10,404 kg/capo/anno - scrofe gestazione: 9,254 kg/capo/anno - lattonzoli 7-30 Kg: 0,208 Kg/capo/anno

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		- suini all'ingrasso: 8,574 kg/capo/anno.
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4a - BAT 4b	SI	Bat 4a: l'azienda adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione. Bat 4b: L'azienda utilizza additivi alimentari autorizzati nei mangimi (fitasi) che riducono il fosforo totale escreto. Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno: - scrofe: 10,1 kg/capo/anno - lattonzoli 7-30 Kg: 0,004 Kg/capo/anno - suini all'ingrasso: 3,5 kg/capo/anno.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	Bat 5b: l'azienda effettua controlli visivi in tutti i capannoni per individuare e riparare eventuali perdite. Bat 5c: l'azienda effettua la pulizia dei ricoveri con idropulitrice ad alta pressione. Bat 5d: gli abbeveratoi <i>ad libitum</i> sono dotati di succhiotti antispreco.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5f	NO	Bat 5a, f: non applicate.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g - BAT 8h	SI	Bat 8a: è presente un sistema di riscaldamento solo nei settori genetica e svezzamento. Bat 8b: sono presenti caldaie alimentate a biomassa (cippato). Bat 8c: i capannoni risultano tutti coibentati. Bat 8d: illuminazione a neon. Al fine di consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'allevamento viene prevista la sostituzione in manutenzione ordinaria degli apparati illuminanti che risultano rotti con sistemi a maggiore efficienza. Bat 8e: non sono presenti scambiatori di calore. Bat 8f: non sono utilizzate pompe di calore. Bat 8g: non sono presenti pavimenti riscaldati. Bat 8h: è presente un sistema di ventilazione forzata nel settore scrofaia e nello svezzamento con camini di estrazione e ingresso d'aria attraverso la controsoffittatura forata. Nel settore destinato all'ingrasso è presente la sola ventilazione naturale.
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	L'azienda ha comunicato di non avere mai avuto problematiche legate alle emissioni sonore durante la propria attività.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f	SI	Bat 10 a: è garantita una distanza adeguata tra l'azienda e i recettori sensibili. Bat 10 b: i silos per il mangime sono posizionati tutti all'ingresso dei settori di genetica, svezzamento e ingrasso, in modo da minimizzare il movimento dei veicoli nell'azienda agricola. Bat 10 c: le apparecchiature sono utilizzate da personale esperto, non vengono svolte attività rumorose durante la notte. Bat 10 d: è presente un sistema di ventilazione forzata nel settore scrofaia e nello svezzamento con camini di estrazione e ingresso d'aria attraverso la controsoffittatura forata. Nel settore destinato all'ingrasso è presente la sola ventilazione naturale. Bat 10 e,f: non applicate.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a - BAT 11b - BAT 11c	SI	Bat 11a: l'alimento è fornito in razione bagnata per il settore ingrasso, in razione asciutta per i settori genetica e post-svezzamento. Al fine di minimizzare l'emissione di polveri in stalla, l'80% circa del mangime viene fornito sotto forma di pellet o sbriciolato ed il trasporto avviene in tubazioni chiuse. Bat 11b, c: non applicate.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	L'azienda ha comunicato di non aver mai avuto problematiche legate agli odori durante la propria attività.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	SI	Bat 13a: non si riscontrano segnalazioni di molestie odorigene da parte dei recettori esterni. Bat 13b: gli effluenti vengono frequentemente trasferiti verso un deposito di stoccaggio esterno tramite sistemi a <i>vacuum</i>. Bat 13c: non applicata. Bat 13d: non applicata. Bat 13e: il liquame viene avviato fresco in tubazioni chiuse al trattamento di depurazione. Bat 13 f: gli effluenti prodotti in azienda sono destinati all'impianto di depurazione in capo all'azienda, attivo tutto l'anno. Bat 13g: l'azienda effettua l'interramento dei fanghi entro un massimo di 48 ore. Non viene effettuata distribuzione di liquami.
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido	SI	Bat 14 b: è esclusivamente presente separato solido, in quantità ridotta, stoccato in concimaia unitamente ai fanghi e gestito come rifiuto utilizzato in agricoltura.
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo	SI	Bat 15: è esclusivamente presente separato solido, in quantità ridotta, stoccato in concimaia

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque		unitamente ai fanghi e gestito come rifiuto utilizzato in agricoltura.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	N.A.	Bat 16: i liquami prodotti dall'allevamento sono sottoposti a trattamento, articolato nelle fasi di separazione solido-liquido e depurazione biologica.
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti	SI	Bat 19: Il liquame chiarificato viene avviato a trattamento biologico con scarico terminale di acque reflue in corpo idrico superficiale.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti liquidi di allevamento	N.A.	Bat 20: Non vengono distribuiti effluenti di allevamento.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti solidi di allevamento - BAT 21a	SI	Bat 21: Non vengono distribuiti effluenti di allevamento.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Bat 22: Non vengono distribuiti effluenti di allevamento.
BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: La ditta ha effettuato il calcolo dell'emissione di ammoniaca nella configurazione aziendale, utilizzando l'applicativo Bat-Tool del CRPA. Rispetto al sistema di riferimento, ha stimato una riduzione delle emissioni del 76,7%.
BAT 30: ridurre le emissioni in ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini - BAT 30a. - BAT 30b - BAT 30c - BAT 30d - BAT 30e - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per suini.	SI	Bat 30.a.1: è presente il sistema di rimozione <i>Vacuum</i> in tutti i ricoveri, e l'alimentazione viene controllata mediante l'aggiunta di aminoacidi essenziali e fitasi e studiata per ogni fase di allevamento. BAT-AEL: la Ditta garantisce il rispetto dei seguenti fattori di emissione, calcolati mediante il programma Bat-Tool: • 1,88 kgNH₃/posto animale/anno per i suini all'ingrasso; • 1,1 kgNH₃/posto animale/anno per le scrofe in zona parto; • 1,9 kgNH₃/posto animale/anno per le scrofe in gestazione; • 0,05 kgNH₃/posto animale/anno per i lattonzoli.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		I fattori di emissione rientrano nei <i>range</i> della tabella 2.1. delle Bat- <i>Conclusions</i> .

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna “*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*”, si descrive nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

Relativamente alle tecniche di copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici:

- per la vasca V4, adibita allo stoccaggio del liquame, il Gestore ha individuato una copertura con piastrelle geometriche in plastica;
- le vasche V3 e V6, prive di copertura, non potranno essere utilizzate ai fini dello stoccaggio del liquame;
- le restanti vasche non coperte costituiscono l'impianto di depurazione dei liquami.

In proposito, per quanto riguarda la copertura individuata per la vasca V4, in piastrelle geometriche plastiche galleggianti:

- l'immissione del refluo ed il prelievo dello stesso, deve avvenire al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di garantire l'integrità della copertura superficiale galleggiante;
- dev'essere condotto un monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante, da rendicontare 1 volta all'anno (Cfr. PMC);
- dev'essere assicurato il mantenimento, nel tempo, di una copertura estesa all'intera superficie;
- la verifica dello stato della copertura deve sempre essere resa possibile dalla presenza di una scala mobile presso l'allevamento.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento intensivo di suini da riproduzione**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **23.348 posti potenziali**, di cui 10.800 suini all'ingrasso, 560 scrofe, 11.980 lattonzoli e 8 verri, con particolare riferimento ai suini da ingrasso riportati nel paragrafo “*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*”;

- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna *"Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT"*, di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), laddove non contrastino con le prescrizioni del presente atto. In particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo *"Caratteristiche dell'installazione"*. La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
 - 6.2. per la vasca di stoccaggio dei liquami provvista di copertura in piastrelle geometriche galleggianti in plastica (vasca V4):
 - l'immissione del refluo ed il prelievo dello stesso deve avvenire al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di garantire l'integrità della copertura superficiale galleggiante;
 - dev'essere assicurato il mantenimento, nel tempo, di una copertura estesa all'intera superficie;
 - la verifica dello stato della copertura dev'essere sempre possibile, in condizioni di sicurezza;
 - dev'essere condotto un **monitoraggio delle effettive condizioni della copertura galleggiante**, da rendicontare 1 volta all'anno (Cfr. PMC - Allegato 2);
 - 6.3. le vasche V3 e V6, prive di copertura, non possono essere utilizzate ai fini dello stoccaggio del liquame (la vasca V3 normalmente viene mantenuta vuota e viene utilizzata solamente come riserva; la vasca V6 è utilizzata per la miscelazione ed il transito del liquame verso l'impianto di depurazione);
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta

salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;

- 9) la Ditta ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale;** il recapito a suo tempo indicato è il seguente: Sig. Giuseppe Pinta – Tel. 335/6811789; in caso di variazione, presso l'accesso all'installazione dovrà essere indicato il nuovo recapito telefonico di reperibilità, oppure dovrà essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'installazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica;
- 2) **entro 1 anno** dal rilascio del provvedimento di RIESAME dell'AIA, dev'essere trasmessa alla Provincia, al Dipartimento Territoriale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune di Cuneo, una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, recante apposito approfondimento circa la fattibilità di interventi di efficientamento energetico finalizzati alla riduzione dei consumi termici.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: F.P. ALLEVAMENTI s.s. – CUNEO				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1-D4	CAPANNONI A-D DI ALLEVAMENTO SUINI ALL'INGRASSO (finestrature e cupolini dai capannoni)	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE STABULAZIONE SU PTF E VACUUM SYSTEM PER LA RIMOZIONE DEI LIQUAMI
D5-D7	CAPANNONI "GENETICA" 1 E 2 e "SITO 2" DI ALLEVAMENTO SCROFE IN SALA PARTO E GESTAZIONE E LATTONZOLI (estrattori d'aria dai capannoni)	EMISSIONI DIFFUSE	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA STABULAZIONE SU PTF E VACUUM SYSTEM PER LA RIMOZIONE DEI LIQUAMI
D8-D11	VASCHE V1-V2-V4 DI STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄	V1-V2 VASCHE INTERRATE E COPERTE CON SOLETTA IN C.A. V4 VASCA CIRCOLARE FUORI TERRA CON PIASTRELLE GEOMETRICHE GALLEGGIANTE IN PLASTICA
D8-D11	VASCHE V3 DI EMERGENZA E V6 DI TRANSITO DEL LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄	NON UTILIZZATE AI FINI DELLO STOCCAGGIO - SCOPERTE
D12	IMPIANTO TRATTAMENTO LIQUAMI (Vasche V5, V7, V8)	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ N₂O	SEPARAZIONE MECCANICA REALIZZATA IN SISTEMA PARZIALMENTE CHIUSO (VIBROVAGLIO STATICO) TRATTAMENTO BIOLOGICO EFFETTUATO IN IMPIANTO SOTTOPOSTO AL CONTROLLO DEI PRINCIPALI PARAMETRI OPERATIVI, CON PERIODICO RICORSO AD ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA CONTROLLO DELLE PERDITE DI AZOTO IN FORMA AMMONIACALE E DI N₂O
D13	LINEA TRATTAMENTO FANGHI	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ COV	DISIDRATAZIONE FANGHI IN LOCALE CHIUSO

STABILIMENTO: F.P. ALLEVAMENTI s.s. – CUNEO

Fonte Emissiva	Provenienza	Tipoologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di Contenimento e Mitigazione
D14	N. 1 Platea per stoccaggio fanghi di supero	Emissione diffusa	Non significativi (fanghi stabilizzati)	Chiusura su 4 lati
D15	SiLOS stoccaggio mangime	Emissione diffusa	Polveri totali	Botole di carico aperte unicamente in occasione del carico stesso
E1	Generatore di calore ad uso produttivo (caldaia alimentata a biomassa (*) combustibile di potenza termica nominale pari a 700 kW)	Camino	Impianto termico non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e S.M.I. Impianto termico soggetto al rispetto dei limiti emissivi di cui all'All. 1 della Parte V del D.Lgs. 152/06 e S.M.I. ed alle prescrizioni di cui alla Sezione 4, Parte II dell'All. X della Parte V del D.Lgs. 152/06 e S.M.I.	
E2	Generatore di calore ad uso produttivo (caldaia alimentata a biomassa (*) combustibile di potenza termica nominale pari a 110 kW)	Camino	Impianto termico non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e S.M.I. Impianto termico soggetto al rispetto dei limiti emissivi di cui all'All. 1 della Parte V del D.Lgs. 152/06 e S.M.I. ed alle prescrizioni di cui alla Sezione 4, Parte II dell'All. X della Parte V del D.Lgs. 152/06 e S.M.I.	
E3, E4 (#)	N. 2 generatori di calore di emergenza (Potenza termica nominale pari a 183,4 kW ciascuno, alimentazione a gasolio)	Camino	Impianto termico non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e S.M.I. Impianto termico utilizzato in condizioni emergenziali, in alternativa ai generatori di calore a biomasse	
E5	Stoccaggio gasolio	Sfiati	Non soggetto ad autorizzazione ex D.Lgs. 152/06 e S.M.I.	

(*) biomassa combustibile avente le caratteristiche di cui alla Sezione 4, Parte II dell'All. X della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

(#) Dati riferiti a ciascun camino

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 2

N° Scarico finale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ³	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁴	Descrizione	Sponda	Limiti di emissione
S1 Cod. Scarico: CN2004113	Impianto di trattamento dei liquami <i>Vi confluiscono:</i> • i liquami suini chiarificati; • le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del reparto ingrasso; • le acque meteoriche di dilavamento dell'area sottostante l'impianto di disinfezione degli automezzi in ingresso al sito; • le acque di lavaggio delle aree di carico/scarico degli animali.	periodico: 2 ore/giorno	circa 42.000 (dato 2011 – dichiarato dal Gestore)	AS	Canale irriguo - Consorzio d'Irrigazione Sinistra Stura (confluente nel Torrente Grana a circa 3 km di distanza dal punto di scarico)	Destra	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (colonna scarico in acque superficiali) (*)
S2 Cod. Scarico: CN2004112	Fossa Imhoff • Servizi igienici del reparto genetico	saltuario	90 (dato stimato)	SSU	Scarico mediante pozzo perdente		Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (#)

(*) Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i..

(#) ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 101, c.7, lett. e) e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 14, c.3. - Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977.

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico e l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento e delle acque reflue scaricate dall'impianto di trattamento dei liquami;
- 3) sia per i prelievi che per lo scarico, deve essere garantita la registrazione dei parametri rilevati dagli strumenti di misura di cui sopra, con indicazione della data delle letture e dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore; le caratteristiche costruttive del manufatto (pozzetto di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento ed altresì essere concordate con l'Organo tecnico di controllo;
- 6) la Ditta deve far eseguire analisi di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **I parametri minimi da ricercare e la frequenza degli autocontrolli** sono riportati nell'**Allegato 2**, Piano di Monitoraggio e Controllo;
- 7) è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 8) deve essere sempre garantito - anche attraverso periodici interventi di manutenzione - il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, sezioni dell'impianto di depurazione), nonché degli apparati di monitoraggio, controllo ed allarme a servizio dei sistemi di trattamento;
- 9) i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 10) tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
- 11) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche deve essere messo in atto, così come a suo tempo approvato. In relazione all'installazione di serbatoi fuori terra di stoccaggio del gasolio necessario per gli impianti termici, dovrà essere trasmesso alla Provincia, al Dipartimento Territoriale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Cuneo l'apposito aggiornamento;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, compost ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Cuneo (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 25/05/2004).

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

Prescrizioni

- 1) **entro 6 mesi** dal rilascio del provvedimento di RIESAME dell'AIA, dev'essere trasmessa alla Provincia, al Dipartimento Territoriale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune di Cuneo una relazione recante:
 - aggiornamenti circa l'introduzione di serbatoi fuori terra per lo stoccaggio del gasolio utilizzato negli impianti termici;
 - documentazione attestante la rimozione e l'avvenuto smaltimento dei serbatoi interrati a suo tempo utilizzati per lo stoccaggio del gasolio, ovvero idonea certificazione di bonifica degli stessi.

Utilizzo agronomico fanghi di depurazione

Prescrizioni

- 1) l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di Ha 44,5852** purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1 seguente**;
- 2) l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.. La "**TABELLA TERRENI**" **seguente** riporta l'**elenco dei terreni** sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, ed il **quantitativo massimo di sostanza secca consentito** (colonna "Sostanza secca apportabile max"); inoltre, le operazioni di utilizzazione agronomica devono essere pianificate in modo da evitare o comunque minimizzare surplus di elementi nutritivi, con particolare riferimento ad Azoto e Fosforo;
- 3) **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- 4) l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;
- 5) la ditta deve effettuare, **almeno due volte all'anno, analisi chimico-fisico-biologiche dei fanghi** di depurazione destinati all'utilizzo agronomico. In particolare:
 - i relativi campioni devono essere rappresentativi dei fanghi pronti ad essere avviati all'utilizzo agronomico;
 - i certificati analitici, devono riportare, per le famiglie di composti, il dettaglio dei parametri ricercati con esclusione dei composti in cui la tecnica analitica non consenta tale dettaglio;

- i suddetti certificati analitici, firmati da tecnici abilitati, devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione dell'Autorità competente al controllo;
- 6) la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle due analisi annuali prescritte dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2, deve essere comunicata, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Dipartimento Territoriale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
- 7) le operazioni di campionamento ed analisi di cui sopra devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i. e nell'allegato 5 della D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 nonché, relativamente ai parametri biologici (Indice di Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell'Azoto e Indice di Germinazione), secondo i metodi pubblicati dalla Regione Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi di analisi dei Compost" e sul volume n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione" della Collana Ambiente, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche;
- 8) l'istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l'esito delle analisi stesse, **sia nel caso degli autocontrolli prescritti, sia nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità competente al controllo**;
- 9) **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportate nella **Tabella 2 e Tabella 2-bis seguenti**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione da richiedere preventivamente;
- 10) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 seguente**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo;
- 11) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 seguente**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;
- 12) **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;
- 13) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due

o tre parametri, superiori detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento;

14) limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 11), 12) e 13), l'utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:

- a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento territoriale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;
- b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
 - controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
 - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
 - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
 - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
- c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento territoriale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;

15) i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;

16) è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE;

17) **è vietato** applicare i fanghi ai terreni:

- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;

- i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec;
 - j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
 - k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;
 - l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;
- 18) è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;
- 19) l'utilizzo agronomico dei fanghi **è altresì vietato**:
- sui terreni oggetto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (Cfr. D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., art. 8, comma 1, lettera o ter);
 - sui terreni gelati o innevati;
- 20) durante lo svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, deve essere sempre evitato il ruscellamento, anche accidentale, di fanghi nelle acque superficiali;
- 21) fatti salvi i divieti precedentemente indicati, i fanghi non devono essere applicati al terreno a distanze inferiori a 5 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali, esclusi i canali artificiali non direttamente connessi ai corpi idrici naturali;
- 22) l'utilizzo agronomico dei fanghi non deve essere avviato in presenza - ovvero sospeso, qualora intervengano - precipitazioni atmosferiche;
- 23) l'applicazione al terreno dei fanghi non palabili dev'essere sospesa se l'assorbimento da parte del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno o ruscellamento;
- 24) l'eventuale accumulo temporaneo su suolo agricolo di fanghi di depurazione può essere praticato ai soli fini dell'utilizzo agronomico sui terreni circostanti, ed in quantitativi non superiori al fabbisogno dei medesimi; il cumulo deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'applicazione al terreno dei fanghi e deve rispettare distanze minime di almeno 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade (fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali);
- 25) i fanghi distribuiti sul terreno devono essere adeguatamente interrati, **entro 48 ore dall'avvio del cantiere di distribuzione**;
- 26) eventuali sovralli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 27) il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;

- 28) il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 29) il titolare dell'autorizzazione deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
- 30) per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- 31) il Piano di Utilizzazione Agronomica ed i quantitativi distribuiti sui terreni a disposizione devono essere progressivamente aggiornati, nonché ponderati, in esito alle risultanze analitiche ottenute;
- 32) **il separato solido, gestito unitariamente ai fanghi di depurazione, deve essere quantificato e computato ai fini della valutazione della sostanza secca distribuibile e dei terreni necessari;**
- 33) **ogni anno** – unitamente alla relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio di cui all'Allegato 2 dell'AIA – deve essere presentata alla Provincia di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del Piano di Utilizzazione**, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.; detta relazione deve dettagliare in maniera accurata il bilanciamento dei nutrienti, tenendo conto degli apporti conferiti attraverso l'utilizzazione agronomica dei fanghi e gli asporti consentiti dalle colture praticate, anche eventualmente considerando il relativo coefficiente di efficienza della fertilizzazione;
- 34) **ogni tre anni devono essere ripetute le analisi relative a tutti i terreni** interessati allo spandimento dei fanghi; le medesime devono riguardare il *pH*, la *C.S.C.* ed i *metalli pesanti estraibili* riportati nella Tabella 1 seguente, nonché la capacità del suolo di ossidare il *Cromo III* a *Cromo VI*. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui alla citata Tabella 1 è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali.
I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazione ammissibili nei suoli agricoli per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella **Tabella 1 seguente**.
Per il campionamento e le analisi dei terreni è necessario fare riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. 01/05/1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. N. 79 alla G.U. n. 121 del 25/05/1992);
- 35) il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
- 36) nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, l'istante ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a

tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo.

Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile

TABELLA TERRENI

Comune	Foglio	Mappale	Superficie utilizzata (Ha)	t ss/Ha nel triennio	SS apportabile massima (t/ triennio)
Centallo	27	58	0,8851	15	13,2765
Centallo	27	89	0,1068	15	1,6020
Centallo	27	90	0,3451	15	5,1765
Centallo	27	93	0,5690	15	8,5350
Centallo	27	94	0,3200	15	4,8000
Centallo	35	26	0,4203	15	6,3045
Centallo	35	39	0,3507	15	5,2605
Centallo	35	66	0,0478	7,5	0,3585
Centallo	35	120	1,1336	7,5	8,5020
Centallo	35	121	0,7889	7,5	5,9168
Centallo	35	168	0,6652	7,5	4,9890
Centallo	35	176	0,1414	15	2,1210
Centallo	35	177	0,0400	15	0,600
Centallo	35	189	0,6546	15	9,8190
Centallo	35	208	0,3810	7,5	2,8575
Centallo	35	209	0,3784	7,5	2,8380
Centallo	39	20	1,6600	22,5	37,3500
Centallo	39	42	16,8788	7,5	126,5910
Centallo	39	48	0,0540	7,5	0,405
Centallo	39	49	1,3074	7,5	9,8055
Centallo	39	75	3,2000	15	48,000
Cuneo	18	190	2,2858	15	34,287
Cuneo	19	35	2,0829	15	31,2435
Cuneo	19	62	1,5091	15	22,05
Cuneo	20	9	1,0800	7,5	8,10
Cuneo	20	10	0,5665	15	8,4975
Cuneo	20	17	2,9800	7,5	22,35
Cuneo	20	19	2,4719	7,5	18,5393
Cuneo	20	23	1,3200	7,5	9,9
Totale			44,5852	-	460,193

Limiti

Tabella 1 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr VI, producono quantità uguali o superiori a 1 µM di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

Tabella 2 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Tabella 2-bis - Valori massimi di concentrazione di altri parametri nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")

Metalli pesanti	Valore limite
Idrocarburi (C10-C40)	1.000 mg/kg tal quale
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Somatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	6 mg/Kg s.s.
PCDD/PCDF + PCB DL	25 ng WHO- TEQ/kg s.s.
PCB	0,8 mg/kg s.s.
Toluene	100 mg/kg s.s.
Selenio	10 mg/kg s.s.
Berillio	2 mg/kg s.s.
Arsenico	< 20 mg/kg s.s.
Cromo totale	< 200 mg/kg s.s.
Cromo VI	< 2 mg/kg s.s.

Tabella 3 - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

Tabella 4 - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	15.000 (mg/Kg di sostanza secca) (*)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

(*) valore in deroga - Cfr. paragrafo "Valutazione aspetti ambientali" - Produzione e gestione dei fanghi di depurazione del capitolo "CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE"

Tabella 5 - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %
Indice di Respirazione	< 2.000 mgO ₂ /KgVS/h

Autorizzazione Integrata Ambientale

RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

FRATELLI PINTA Snc di Pinta Giuseppe & C. Soc. Agr.
CUNEO, Via Mombasiglia, 11-13 - Frazione S. Benigno

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	5
EMISSIONI IN ATMOSFERA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	6
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	8
EMISSIONI IN ACQUA (controlli a carico del gestore).....	9
UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DEPURAZIONE (controlli a carico del gestore)	10
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	14

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Efficienza copertura vasca V4 di stoccaggio dei liquami	Valutazione condizioni copertura in piastrelle geometriche galleggianti in plastica	-	Annotazione valutazioni condizioni copertura Fotografie dello stato della copertura	Vasca V4	Annuale	Trasmettere un rendiconto della verifica dell'efficienza della copertura della vasca di stoccaggio dei liquami, corredato di documentazione fotografica. Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatori	Punti di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Evidenziare i consumi di energia elettrica autoprodotta e prelevata dalla rete. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico						
Consumo di energia elettrica per il depuratore	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per autotrazione	Misura diretta discontinua	litri	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per riscaldamento (condizione di emergenza)						
Consumo di biomassa (cippato o pellet) per riscaldamento	Misura diretta discontinua	t	-	-		
Consumo di energia termica per riscaldamento	Calcolo sulla base dei consumi complessivi per riscaldamento (biomassa e gasolio)	MWh	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia utilizzata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali. oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>			Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Polveri	Determinazione analitica	mg/Nm ³	punto 2 in Premessa al PMC e nota (1)	E1, E2 (Camini delle caldaie a biomassa)	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
COT						
CO						
NO _x (come NO ₂)						

(1) per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina:
<https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Mandata del pozzo	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzi aziendali di approvvigionamento idrico (utilizzati nell'anno)	Annuale	Un'analisi per ogni pozzo aziendale utilizzato nell'anno. Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Portata di scarico	Misura diretta continua	m³/h m³/g	Lettura strumento di misura della portata di scarico	A monte scarico terminale impianto di depurazione	Registrazione valore medio (m³/g) portata di scarico: mensile	Riepilogo annuale delle registrazioni mensili da inserire nella relazione annuale.
Volume di scarico	Misura diretta continua	m³	Lettura totalizzatore volume scaricato	A monte scarico terminale impianto di depurazione	Registrazione volume scaricato: mensile	Dati da conservare per almeno 3 anni presso l'allevamento.
pH	Misura diretta discontinua	pH	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	A monte dello scarico terminale dell'impianto di depurazione	Quadrimestrale (su tutti i parametri elencati)	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di richiamata in Premessa.
Temperatura		°C				
Odore	Misura diretta discontinua	-				
Materiali grossolani		-				
Solidi sospesi totali		mg/l				
BOD ₅	Misura diretta discontinua	mg/l				
COD		di O ₂				
Alluminio	Misura diretta discontinua	mg/l				
Ferro						
Manganese						
Rame						
Zinco						
Solfati (come SO ₄)						
Cloruri						
Fosforo totale (come P)						
Azoto totale						
Azoto ammoniacale (come NH ₄)						
Azoto nitroso (come N)						
Azoto nitrico (come N)						
Saggio di tossicità acuta						
Efficienza intero sistema depurativo	Varie	varie	varie	Varie	Annuale	Esiti da inserire nella relazione annuale.

UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DEPURAZIONE (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta discontinua	unità pH	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale richiamata in Premessa.
c.s.c. (capacità di scambio cationico)	Misura diretta discontinua	meq / 100g				I valori di pH e c.s.c. dei terreni determinano le dosi di applicazione dei fanghi, in attuazione della normativa vigente.
Capacità del suolo di ossidare il <i>Cromo III</i> a <i>CromoVI</i>	Misura diretta discontinua	M di Cr VI	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale richiamata in Premessa.
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				L'utilizzazione dei fanghi è consentita su terreni il cui contenuto in metalli pesanti non ecceda i valori massimi riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 alla presente autorizzazione.
Cromo						
Mercurio						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Sostanza secca (s.s.)	Misura diretta discontinua	-	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale richiamata in Premessa.
Grado di umificazione	Misura diretta discontinua	DH %				

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di richiamata in Premessa. Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 alla presente autorizzazione (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Cromo						
Mercurio						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Carbonio organico	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Fosforo totale (P)						
Azoto totale (N)						
Potassio totale (K)						
Salmonelle	Misura diretta discontinua	MPN/gr. s.s.				
Fenoli volatili	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Tensioattivi						
pH	Misura diretta discontinua	unità pH				
Salinità	Misura diretta discontinua	meq/100 gr.				
S.A.R. (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	-				
Cloruri (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Solfati (se Salinità > 50)						

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Indice di Germinazione	Misura diretta discontinua	%	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996; - volumi della Collana Ambiente della Regione Piemonte, n. 6 “Metodi di analisi dei Compost” e n. 10 “Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione”, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell’aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l’impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di richiamata in Premessa. Cfr. prescrizioni impartite dall’Allegato 1 alla presente autorizzazione (comunicazione agli Enti dell’esecuzione dei campionamenti, limitazioni all’utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Indice di Mineralizzazione dell’Azoto						
Indice di Respirazione	Misura diretta discontinua	mgO ₂ / KgVS / h				

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Idrocarburi (C10-C40)	Misura diretta discontinua	mg/Kg tal quale	Rif.: - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. “Decreto Genova”)	Fanghi destinati allo spandimento	Annuale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Sommatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 all'AIA (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.).
PCDD/PCDF + PCB DL	Misura diretta discontinua	Ng WHO-TEQ/Kg s.s.				
PCB	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.				
Toluene						
Selenio						
Berillio						
Arsenico						
Cromo VI	Misura diretta discontinua	Mg/Kg s.s.	Rif.: - Legge n. 130 del16/11/2018 (c.d.“Decreto Genova”) art. 11, D.Lgs. n.99/92 e s.m.i. - Allegato 5, D.G.R.n. 34-8488 del 6 maggio 1996	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-
RISORSE IDRICHE E SCARICHI	Acidità (pH)	S1-acque superficiali
	Azoto totale	
	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	
	Azoto nitroso (come N)	
	Azoto nitrico (come N)	
	BOD ₅	
	Cloruri	
	COD	
	Fosforo totale (come P)	
	Metalli (Alluminio, Ferro, Manganese, Rame, Zinco)	
	Solfati (come SO ₄)	
	Saggio tossicità acuta(Daphnia magna)*	
	Solidi sospesi totali	
UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE *	TAB. 2 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).	Platea stoccaggio
	Cadmio (mg/Kg s.s.)	
	Cromo (mg/Kg s.s.)	
	Mercurio (mg/Kg s.s.)	
	Nichel (mg/Kg s.s.)	
	Piombo (mg/Kg s.s.)	
	Rame (mg/Kg s.s.)	
	Zinco (mg/Kg s.s.)	
	TAB. 3 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.)	
	Carbonio organico % s.s.	
	Fosforo tot. (P) % s.s.	
	Azoto tot. % s.s.	
	Salmonelle MPN/gr. s.s.	
	TAB. 4 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.)	
	Fenoli volatili (mg/Kg di sost. secca)	
	Tensioattivi (mg/Kg di sostanza secca)	
	pH	
	Salinità (meq/100 gr.)	
	S.A.R. (se Salinità > 50)	
	Cloruri (se Salinità > 50)	
	Solfati (se Salinità > 50)	
	TAB. 5 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.)	
	INDICE DI GERMINAZIONE %	
	INDICE DI MINERALIZZAZIONE DELL'AZOTO %	
	INDICE DI RESPIRAZIONE mgO ₂ /KgVS/h	
	Parametri integrati dalla Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")	